

**Direzione:** AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,  
FORESTE

**Area:**

## **DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)*

**N.** G09171 **del** 13/07/2022

**Proposta n.** 26850 **del** 13/07/2022

**Oggetto:**

L. R. 07 dicembre 1990, n 87, art. 15 comma 3. Istituzione pesca "No Kill" assoluta, su tutte le specie ittiche presenti, con rilascio immediato del pesce catturato, nel lago di Scandarello, Comune di Amatrice (RI).

**OGGETTO:** L. R. 07 dicembre 1990, n° 87, art. 15 comma 3. Istituzione pesca “No Kill” assoluta, su tutte le specie ittiche presenti, con rilascio immediato del pesce catturato, nel lago di Scandarello, Comune di Amatrice (RI).

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE**

**VISTA** la Legge Statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*”;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTA** la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

**VISTA** la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016” ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale” con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022 con la quale è stato conferito al Dott. Ugo Della Marta l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;

**VISTA** la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

**VISTA** la L.R. 87/90 ed in particolare l’art. 15 concernente la gestione e tutela delle acque ed in particolare il comma 3 in base al quale è possibile prevedere misure gestionali finalizzate alla tutela del patrimonio ittico;

**VISTA** la richiesta del Comune di Amatrice acquisita al prot. regionale con n. 677525 del 11.07.2022 con la quale si richiede una proroga di 3 anni dell'istituzione di pesca "No Kill" assoluta nel lago di Scandarello per tutte le specie ittiche, già autorizzata con DE G08557 del 24.06.2019, ai fini della salvaguardia del patrimonio ittico;

**VISTA** la proposta prot. n 690786 del 13/07/2022 dell'Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord relativa all'istituzione di pesca "No Kill" assoluta nel lago di Scandarello, Amatrice (RI), per tutte le specie ittiche;

**CONSIDERATO** che Determinazione n°G08557 del 24/06/2019 è scaduta in data 09/07/2022;

**CONSIDERATO** che non è possibile concedere una proroga alla richiesta presentata dal Comune di Amatrice, in quanto la stessa non è espressamente prevista nella Determinazione n°G08557 del 24/06/2019, e pertanto la richiesta di proroga viene considerata come nuova istituzione;

**RITENUTO**, pertanto, necessario istituire la pesca "No-Kill" assoluta, con rilascio immediato del pesce catturato, per tutte le specie ittiche presenti nel Lago di Scandarello, Comune di Amatrice (RI), ai fini della salvaguardia del patrimonio ittico, fermo restando, che l'istituzione dell'area "No-Kill" non può porre limitazioni o prevedere oneri per l'accesso alle sponde del lago e per l'esercizio della pesca sportiva, tranne quelle espressamente previste da norme di legge;

**RITENUTO**, inoltre, stabilire la validità del presente provvedimento, per un periodo di tre anni, a partire dalla data di pubblicazione della presente Determinazione con possibilità di ulteriore proroga alla scadenza;

**CONSIDERATO** che la tabellazione relativa all'istituzione della pesca "No Kill" dovrà essere effettuata a carico del Comune di Amatrice;

## **DETERMINA**

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di istituire la pesca "No Kill" assoluta, con rilascio immediato del pesce catturato, per tutte le specie ittiche nel lago di Scandarello, Comune di Amatrice (RI), ai fini della salvaguardia del patrimonio ittico, fermo restando, che l'istituzione dell'area "No-Kill" non può porre limitazioni o prevedere oneri per l'accesso alle sponde del lago e per l'esercizio della pesca sportiva, tranne quelle espressamente previste da norma di legge;
- di stabilire che la tabellazione relativa all'istituzione della pesca "No Kill" dovrà essere effettuata a carico del Comune di Amatrice;
- di stabilire la validità della presente autorizzazione, in via sperimentale, dalla data di pubblicazione della presente Determinazione per un periodo di tre anni con possibilità di ulteriore proroga alla scadenza.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale [www.regione.lazio.it/rl-agricoltura/](http://www.regione.lazio.it/rl-agricoltura/).

IL DIRETTORE  
Dott. Ugo Della Marta